

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE  
EX D.LGS. 231/2001

della società METALGIEMME S.P.A.

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 marzo 2019*

## INDICE

### DEFINIZIONI

- 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001**
  - 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni
  - 1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa
- 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA SOCIETA' METALGIEMME SPA**
  - 2.1. Adozione del Modello e struttura organizzativa di METALGIEMME SPA
  - 2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe
  - 2.3. Funzione del Modello
  - 2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato
  - 2.5. Modifiche e integrazioni del Modello
  - 2.6. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello
- 3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)**
  - 3.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno
  - 3.2. Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)
  - 3.3. Flusso informativo dell'OdV verso il vertice societario
- 4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV**
  - 4.1. Segnalazioni da parte di Esponenti Aziendali o da parte di terzi
  - 4.2. Modalità delle segnalazioni
  - 4.3. Flussi informativi
- 5. SISTEMA DISCIPLINARE**
  - 5.1. Principi generali
  - 5.2. Sanzioni disciplinari
    - 5.2.1. Sanzioni per i Dipendenti
    - 5.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti
- 6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**
  - 6.1. Misure nei confronti dell'Amministratore
  - 6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni
  - 6.3. Misure nei confronti dell'OdV
- 7. MODELLO E CODICE ETICO**
- 8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO**
  - 8.1. Formazione del personale
  - 8.2. Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner

### ALLEGATO A

## DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole parti speciali.

- **Amministrazione:** il Consiglio di Amministrazione di METALGIEMME SPA
- **Aree a Rischio:** le aree di attività della METALGIEMME SPA nel cui ambito risulta profilarsi, in termini più concreti, il rischio di commissione dei Reati.
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati dalla Società.
- **Codice Etico:** il codice etico adottato dalla METALGIEMME SPA e approvato con decisione dei soci e successivi aggiornamenti.
- **Collaboratori Esterni:** tutti i collaboratori esterni complessivamente considerati, vale a dire i Consulenti, i Partner e i Fornitori.
- **Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/ o per conto della METALGIEMME SPA in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.
- **Destinatari:** gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni.
- **Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con METALGIEMME SPA ivi compresi i dirigenti.
- **D.Lgs. 231/2001 o il Decreto:** il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e integrazioni.
- **Ente/i:** entità fornite di personalità giuridica o società o associazioni, anche prive di personalità giuridica.
- **Esponenti Aziendali:** amministratori, dirigenti e dipendenti della METALGIEMME SPA
- **Fornitori:** i fornitori di beni e servizi non professionali della METALGIEMME SPA che non rientrano nella definizione di Partner e di Operatori del Settore Ambientale.
- **Incaricati di un pubblico servizio:** ai sensi dell'art. 358 cod. pen. *“sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”*.
- **Linee Guida:** le Linee Guida adottate da Confindustria per la predisposizione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/ 2001.

- **Modello:** il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla METALGIEMME SPA ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- **Operatori del Settore Ambientale:** gli operatori del settore ambientale che costituiscono le controparti contrattuali della società nell'espletamento delle attività societarie rientranti nell'ambito delle Aree a Rischio e gli utenti dei servizi di intermediazione gestiti da METALGIEMME SPA
- **Organi Sociali:** l'Amministrazione.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** l'organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello nonché al relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.
- **Partner:** le controparti contrattuali (che non rientrano nella definizione di Operatori del Settore Ambientali) con le quali la METALGIEMME SPA addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata (associazione temporanea d'impresa, *joint venture*, consorzi, licenza, agenzia, collaborazione in genere), ove destinati a cooperare con la stessa nell'ambito delle Aree a Rischio.
- **Publici Ufficiali:** ai sensi dell'art. 357 cod. pen. *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione o manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.*
- **Reati:** le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti.
- **METALGIEMME SPA:** la società per azioni METALGIEMME SPA, con sede legale in Pavia (PV), viale Libertà n. 11, CAP 27100.

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1. Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società ed associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto Legislativo n. 231, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito.

Con tale Decreto, dal titolo "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i) da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica autore dell'illecito penale.

Al riguardo si rileva, altresì, che le fattispecie incriminate comprese nel catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto di cui al Decreto, quando anche integrate solo allo stadio del tentativo, generano, per l'ente, la responsabilità prevista dal Decreto. L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere, nella punizione di taluni illeciti penali, gli Enti che abbiano tratto interesse o vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato consumato il reato.

Quanto alla tipologia di reati che configurano il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferiva ad una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni l'elenco dei reati cd. presupposto si è sensibilmente ampliato, fino a ricomprendere la quasi totalità dei "reati d'impresa".

Per l'elenco completo dei Reati e degli Illeciti si rinvia all'Allegato A.

Il D.Lgs. 231/2001 (artt. 9-23) prevede a carico della società, in conseguenza della commissione o tentata commissione degli illeciti amministrativi dipendenti da reato le seguenti sanzioni:

1. pecuniarie;
2. interdittive:
  - a. l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - b. la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

- c. il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  - d. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
  - e. il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
3. confisca;
  4. pubblicazione della sentenza.

Il Decreto prevede altresì l'applicabilità di misure cautelari reali in capo all'Ente.

In particolare:

- in forza dell'art. 53 del Decreto, il Giudice può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'art. 19 del Decreto medesimo;
- in forza dell'art. 54 del Decreto, il Giudice può disporre, in ogni stato e grado del processo di merito, il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute, se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

Con Legge n. 3 del 2019 il legislatore ha modificato i termini di durata delle misure cautelari: *"Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi ..."*

## **1.2. L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa**

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la

commissione di tali reati;

4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Con Legge n. 179/2017 (sul "whistleblowing"), il legislatore ha previsto che il modello idoneo per la prevenzione dei reati debba prevedere:

a) uno o più canali che consentano ai soggetti con funzioni dirigenziali e loro sottoposti di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;

c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Inoltre, il legislatore ha aggiunto che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei Modelli a prevenire i Reati.

È, infine, previsto che negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

## **2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI METALGIEMME SPA**

### **2.1. Adozione del Modello e Struttura Organizzativa di METALGIEMME SPA**

**METALGIEMME SPA** opera come intermediario nel settore dei metalli non ferrosi: il progetto imprenditoriale prevede lo sviluppo su larga scala della commercializzazione all'ingrosso di metalli non ferrosi, grezzi e semilavorati. L'attività svolta nello specifico riguarda il recupero, il riciclaggio e la compravendita di rottami metallici quali rame, ottone, alluminio, acciaio, piombo, stagno, bronzo, zinco e tutte le leghe classificate come metalli non ferrosi.

Per lo svolgimento di tale attività, oltre alla sede legale, l'azienda detiene due unità locali immobiliari nel Comune di Vermezzo (MI), una utilizzata principalmente come magazzino per vendita all'ingrosso, l'altra utilizzata principalmente come deposito dei rottami metallici non ferrosi. Il piazzale di collegamento esterno è utilizzato esclusivamente per il transito dei macchinari utilizzati per il trasporto.

Ai fini dell'applicabilità e dell'attuazione del Modello assume rilevanza la struttura organizzativa di METALGIEMME SPA in base alla quale è possibile individuare le funzioni societarie fondamentali e le rispettive aree di competenza. L'organigramma aziendale (dettagliato come da ALL. B) - che rappresenta la struttura non complessa della società - è composto dal Consiglio di Amministrazione, costituito da due membri, un consigliere delegato, oltre al Presidente del CdA. Al CdA sono conferiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nonché la legale rappresentanza della Società. Il CdA dirige e coordina l'attività dei dipendenti operativi addetti alla contabilità-amministrazione, alla mansione di magazziniere, alla mansione di autista (per l'attività di trasporto, in particolare presso paesi esteri, Metalgiemme Spa si, avvale, altresì, di personale esterno).

Nell'ambito dell'organigramma funzionale sono, altresì, previste le funzioni di cui al D.Lgs 81/2008: il datore di lavoro (membro del CdA), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (consulente esterno), il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, il medico competente. Sono svolte le attività formative previste per le singole mansioni ex D.Lgs 81/2008 secondo la normativa UNI EN ISO 9001.

Ai sensi del D.lgs 152/2006 e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, un membro del CdA assume la funzione di Responsabile Tecnico qualificato in materia di rifiuti.

È presente un Collegio sindacale (3 effettivi, 2 supplenti), che svolge l'attività di revisione contabile, sulla base dell'attività operativa-contabile svolta dal CdA, dall'ufficio amministrativo e dal commercialista, un consulente esterno.

METALGIEMME SPA - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine nonché del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto funzionale alle proprie politiche aziendali procedere all'attuazione del modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto. Tale iniziativa è stata assunta nella convinzione che l'adozione del Modello - benché costituisca adempimento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano in nome e per conto della METALGIEMME SPA, affinché seguano, nell'espletamento delle

proprie attività, dei comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto ed alle Linee Guida elaborate in materia da associazioni di categoria (con particolare riferimento alle *"Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231 / 2001"* proposte da CONFINDUSTRIA, secondo l'ultimo aggiornamento del marzo 2014, approvate dal Ministro della Giustizia), anche la cosiddetta *"best practice"*, cioè la migliore pratica maturata nel periodo di vigenza della normativa. METALGIEMME SPA si conforma alle Linee Guida ANAC - per quanto compatibili - relative all'applicazione della disciplina normativa in materia di affidamento della gestione dei servizi di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti.

METALGIEMME SPA è iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nelle categorie 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) classe F, 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) classe D, 8 (intermediazione e commercio di rifiuti non pericolosi senza detenzione dei rifiuti stessi) classe F. L'iscrizione prevede la registrazione dei mezzi di trasporto/macchine utilizzate per lo svolgimento dell'oggetto sociale.

La Società, come richiede la normativa nazionale e il regolamento per l'iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali, è dotata un Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti, scelto tra gli amministratori e legali rappresentanti della Società. Sono svolte le attività formative richieste per tale funzione ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001. METALGIEMME SPA è autorizzata all'esercizio di operazioni di messa in riserva, recupero e deposito preliminare di rifiuti urbani e speciali non pericolosi da effettuare presso l'unità locale di Vermezzo (MI), via Marconi n. 29. La Società è, altresì, autorizzata allo scarico nel sottosuolo tramite pozzo perdente delle acque meteoriche decadenti dalle superfici scolanti, presso il medesimo impianto.

METALGIEMME SPA adotta un sistema di gestione della qualità ai sensi del Reg. UE 333/2011 - 715/2013.

La Società è dotata del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), periodicamente aggiornato.

In attuazione a quanto previsto dal Decreto, l'Amministrazione, considerate le dimensioni della METALGIEMME SPA, affida ad un unico componente (composto da soggetto in possesso dei requisiti descritti al successivo paragrafo 3.1) l'incarico di assumere le funzioni di organismo di controllo interno (Organismo di Vigilanza - OdV) con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

## **2.2. Struttura organizzativa e sistema delle deleghe**

L'assemblea dei soci (il socio unico) nomina il Consiglio di Amministrazione secondo le disposizioni previste dallo Statuto della Società. L'Organo Amministrativo gestisce l'impresa sociale e compie tutte le operazioni necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale, fatta eccezione per le materie riservate al socio dallo Statuto Sociale. Eventuali limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo devono risultare dall'atto di nomina, impregiudicate le inderogabili competenze di legge. I membri del CdA hanno

la rappresentanza della Società.

I membri del CdA gestiscono l'azienda nella sua globalità, definendone politiche, strategie ed obiettivi, assumono e gestiscono il personale, definiscono funzioni, ruoli, responsabilità, poteri. Nell'ambito di tale indirizzo, determinano l'Organigramma, provvedendo all'assegnazione agli uffici e alla definizione nel dettaglio delle mansioni. L'Organo Amministrativo può nominare, anche per singoli affari, dirigenti, responsabili tecnici, determinando a priori compensi, modalità e termini delle prestazioni, e può ad essi conferire procure, anche per singoli affari.

Gli amministratori possono delegare ai dirigenti, responsabili, dipendenti della società, terzi, compiti particolari, effettuano ogni registrazione relativa alla specifica mansione e gestiscono l'archiviazione dei documenti relativi alla specifica mansione.

Le deleghe e le procure speciali conferite - e redatte secondo i requisiti del codice civile e di cui all'art. 16 del D.lgs. 106/ 2009 - sono con servate dal CdA.

Ai consiglieri sono conferiti i poteri ordinaria amministrazione, nonché compiti, poteri e facoltà organizzative. In particolare, gestiscono il ciclo economico-finanziario e il flusso dei pagamenti, mantengono i rapporti con istituti di credito, assicurazioni, professionisti esterni, redige e mantiene i documenti contabili.

È prevista la funzione di Responsabile Tecnico, nominato dal CdA, ricoperta da un amministratore/legale rappresentante della società. Come previsto dal D.M. in materia di rifiuti n. 120/2014, il Responsabile Tecnico - dotato dei requisiti tecnici e morali previsti dal Decreto - svolge azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell'impresa e vigila sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.

Il Responsabile Tecnico vigila sull'attività svolta dagli altri dipendenti della società addetti alla raccolta e trasporto di rifiuti. Il Responsabile Tecnico, unitamente al CdA, vigila e previene i rischi di interferenza con le società di servizi e le collaborazioni di cui si avvale e prevede nei contratti con tali soggetti esterni apposite clausole a garanzia del rispetto del Modello di METALGIEMME SPA.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato sull'organigramma e mansionario (dettagliato nel DVR) della società, nonché in caso di conferimento di nuove deleghe/procure o di revoca di quelle esistenti.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza è informato in caso di nuove assunzioni e dei contratti di lavoro stipulati (contenenti apposita clausola di conformità alle disposizioni del Modello) e verifica che il Modello 231 e i documenti collegati (protocolli, codici di condotta, se previsti, Codice Etico, Policy Whistleblowing) siano posti a conoscenza dei nuovi dipendenti e che quest'ultimi siano opportunamente formati in relazione alle loro qualifiche e aree di competenza secondo quanto previsto dal Modello e dalla disciplina in tema di sicurezza sul lavoro.

### **2.3. Funzione del Modello**

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione delle Aree a Rischio e la loro conseguente proceduralizzazione, il Modello si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della METALGIEMME

SPA nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell'azienda;

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da METALGIEMME SPA in quanto (anche nel caso in cui la medesima fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui METALGIEMME SPA intende attenersi nell'espletamento della propria missione aziendale;
- consentire a METALGIEMME SPA, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappa delle Aree a Rischio, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati o gli Illeciti;
- la prevenzione del rischio, attraverso l'adozione di principi procedurali dotati di specificità e volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai reati da prevenire;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio;
- l'individuazione di modalità di gestione delle risorse finanziarie che consentano la tracciabilità di ogni singola operazione;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'adozione di un sistema disciplinare specifico ed idoneo a perseguire e sanzionare l'inosservanza delle misure organizzative adottate;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

#### **2.4. Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato**

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" (ove sono elencati tutti i reati presupposto del D.lgs. 231/01 unitamente ad alcuni reati che, pur non essendo presupposto del D.lgs. 231/01, in via prudenziale sono ipotizzabili nel contesto aziendale) e da singole "Parti Speciali", predisposte per alcune tipologie di Reato contemplate nel Decreto e rientranti nell'Area di Rischio di commissione degli illeciti nell'ambito societario in relazione alla specifica attività svolta.

Rispetto ai Reati Presupposto di cui al D.Lgs. 231/2001, si precisa che METALGIEMME SPA, a seguito delle analisi effettuate (visite presso la Società ed interviste), non ha ritenuto necessario:

adottare le Parti Speciali relative ai reati con Area di Rischio non rilevante in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo; delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico; pratiche di mutilazione; delitti contro la personalità individuale; in materia di violazione del diritto di autore; delitti contro l'industria e il commercio (dopo un'attenta analisi della realtà aziendale e del suo sistema

documentale, non sono state evidenziate particolari aree di rischio per la commissione dei suddetti reati e comunque i presidi già adottati e applicati dalla METALGIEMME SPA sono stati ritenuti sufficienti a prevenire la commissione di tali fattispecie delittuose).

Il Codice Etico e la Policy Whistleblowing sono parte integrante del Modello Organizzativo ed è stato approvato da METALGIEMME SPA.

## **2.5. Modifiche ed integrazioni del Modello**

Essendo il presente Modello un “atto di emanazione dell'organo dirigente”, in quanto predisposto e proposto dai membri del CdA e adottato con decisione dell'Assemblea dei soci (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del Modello stesso sono rimesse alla competenza del CdA di METALGIEMME SPA.

È, inoltre, riconosciuta al CdA la possibilità di effettuare tutte le eventuali modifiche che si dovessero rendere necessarie od opportune per effetto di mutamenti organizzativi o normativi, nonché di adottare ulteriori Parti Speciali, che dovranno essere approvate dall'Assemblea dei soci.

Tali facoltà si ritengono giustificate in virtù della necessità di garantire un costante e tempestivo adeguamento del Modello ai sopravvenuti mutamenti di natura, normativa, operativa e/o organizzativa all'interno della Società.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno anche essere presentate dall'OdV di METALGIEMME SPA al CdA della stessa società, ai fini della definitiva valutazione ed adozione da parte dell'Assemblea dei soci.

## **2.6. Sistemi di controllo e verifica sul piano generale dell'efficacia del Modello**

All'OdV di METALGIEMME SPA è attribuita la facoltà di dare impulso all'applicazione del Modello, per assicurarne una corretta attuazione. In particolare, sono riconosciuti all'OdV della METALGIEMME SPA, nel rispetto dei limiti imposti da disposizioni di legge (ad esempio, per quanto concerne la segretezza aziendale, la tutela della privacy, ecc.), nonché in casi particolari e adeguatamente motivati, i seguenti poteri:

- potere di dare impulso alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- potere di proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del Modello medesimo laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso;
- potere di effettuare azioni di controllo sulle singole Direzioni, Funzioni, Aree Gestionali di METALGIEMME SPA e di poter effettuare particolari azioni di controllo nelle aree di attività a rischio, con possibilità di accedere alla documentazione rilevante, senza alcuna forma di intermediazione.

### **3. ORGANISMO DI VIGILANZA INTERNO (OdV)**

#### **3.1. Identificazione dell'organismo di controllo interno**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, lett. b) del Decreto e considerando le dimensioni di METALGIEMME SPA, si è reputato opportuno che l'organismo destinato ad assumere detto compito, e quindi a svolgere le funzioni di Organismo di Vigilanza, abbia una struttura monocratica. Il soggetto che di volta in volta andrà a comporre l'OdV e la durata in carica del suddetto organismo sarà individuato dall'Amministrazione.

La cessazione dell'incarico dell'OdV per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'OdV stato ricostituito.

L'OdV dovrà possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per l'espletamento di tale funzione.

A tal riguardo si precisa che:

- l'autonomia va intesa in senso non meramente formale: è necessario cioè che l'OdV sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo, che abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti, che sia dotato di risorse adeguate e possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento della sua attività di monitoraggio;
- quanto al requisito dell'indipendenza, l'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con METALGIEMME SPA, né essere titolare, all'interno della stessa, di funzioni di tipo esecutivo; in caso di soggetto interno alla struttura aziendale. Deve, altresì, godere di una posizione organizzativa adeguata alla realtà aziendale ed essere titolare di autonomi poteri di iniziativa e controllo e di una professionalità idonea al ruolo svolto. In ogni caso, per l'attività svolta nell'ambito dell'OdV, non può in nessun caso essere configurato come dipendente da organi esecutivi;
- infine, con riferimento al requisito della professionalità, è necessario che l'OdV possieda una professionalità adeguata in materia giuridica e di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'OdV potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in materia di organizzazione aziendale, revisione, contabilità e finanza.

Costituisce causa di ineleggibilità alla carica di OdV e di incompatibilità alla permanenza nella carica, la condanna con sentenza anche in primo grado per aver commesso uno dei reati di cui al Decreto, ovvero la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

L'OdV, pertanto, potrà disciplinare il proprio funzionamento interno mediante un apposito regolamento delle proprie attività (convocazione e organizzazione delle riunioni, modalità di funzionamento).

#### **3.2. Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza (OdV)**

All'OdV della METALGIEMME SPA è affidato il compito di:

- A. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari, in relazione alle diverse tipologie di reato contemplate dal Decreto;

- B. valutare la reale efficacia ed adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C. proporre eventuali aggiornamenti del Modello, in relazione alle mutate condizioni aziendali e alle novità legislative e regolamentari.

Sul piano più strettamente operativo è affidato all'OdV il compito di:

- attivare le procedure di controllo, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle Aree a Rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo aziendale (“controllo di linea”), il che conferma l'importanza di un processo formativo del personale;
- condurre ricognizioni dell'attività aziendale - almeno con 3 visite all'anno presso la sede e gli uffici della società - ai fini della mappatura aggiornata delle aree a rischio ed effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o atti posti in essere nell'ambito delle Aree a Rischio;
- promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisporre la documentazione organizzativa contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti per il funzionamento del Modello stesso;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché controllare l'effettiva presenza, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati. Inoltre, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle Aree a Rischio. A tal fine, infatti, l'OdV di METALGIEMME SPA viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle Aree a Rischio ed ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi dati di aggiornamento. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, ad un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con i Responsabili delle diverse Funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello (definizione delle clausole standard, formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.).

L'Organismo di Vigilanza di METALGIEMME SPA si dota di un proprio Libro delle Adunanze e di un apposito regolamento denominato “REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E CONTROLLO DI METALGIEMME SPA”.

### **3.3. Flusso informativo dell'OdV verso il vertice societario**

L'OdV riferisce al CdA gli esiti delle attività di cui al punto precedente su base annuale e prima dell'approvazione del bilancio.

Nel caso in cui i fatti da riferire siano di particolare significatività, l'OdV è tenuto ad inviare al CdA tempestive ed esaustive comunicazioni, in modo da consentire a quest'ultimo di adottare tutte le decisioni che il caso richiede.

L'OdV può essere convocato in qualsiasi momento dal CdA al fine di riferire le circostanze significative in relazione al rispetto e all'idoneità preventiva del Modello.

L'OdV si coordina con il CdA, per potersi avvalere di dipendenti della società e/ o consulenti esterni di fiducia, per operare:

- l'interpretazione della normativa essenziale, ai fini della definizione del contenuto delle clausole contrattuali rilevanti e per gli adempimenti che possono avere rilevanza in ordine alla prevenzione della commissione dei reati;
- la formazione del personale e l'emanazione di disposizioni organizzative specifiche;
- la verifica e la regolarità dei flussi finanziari.

Il *budget* assegnato dall'A.U. all'OdV - in sede di delibera di approvazione del bilancio annuale - può variare qualora sopravvengano costi relativi ad attività svolte da consulenti esterni e/o relativi a verifiche od operazioni straordinarie. In ogni caso, il *budget* iniziale assegnato all'OdV è approvato dall'A.U. sulla base di una richiesta dell'OdV commisurata su un progetto di operatività preventiva su base annuale.

## **4. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ODV**

### **4.1. Segnalazioni da parte degli esponenti aziendali o da parte di terzi**

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del Modello, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle Aree a Rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale. Gli Esponenti Aziendali hanno il dovere di segnalare all'OdV:

1. eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati. In particolare, devono obbligatoriamente e tempestivamente essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/ o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i Reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano METALGIEMME SPA o suoi Esponenti Aziendali o gli organi sociali;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli Esponenti Aziendali in caso di avvio di procedimento giudiziario per i Reati;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso gli esponenti Aziendali) ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati a commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;

2. ogni violazione o presunta violazione delle regole di cui al Modello, o comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla METALGIEMME SPA.

I Collaboratori Esterni avranno l'obbligo, previsto contrattualmente, di segnalare le notizie di cui al paragrafo punto 1.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, al CdA eventuali modifiche della lista sopra indicata.

L'OdV procederà ad emettere una specifica procedura relativa ai flussi informativi periodici che le strutture individuate dovranno trasmettere.

#### **4.2. Modalità e segnalazioni**

Le segnalazioni avverranno come segue:

- se un Esponente Aziendale desidera effettuare una segnalazione tra quelle sopra indicate, deve riferire al suo diretto superiore il quale canalizzerà poi la segnalazione all'OdV. Qualora la segnalazione non dia esito, o l'Esponente Aziendale si senta a disagio nel rivolgersi al suo diretto superiore per la presentazione della segnalazione, può riferire direttamente all'OdV;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere ad una indagine in METALGIEMME SPA; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al successivo capitolo 6;
- l'OdV non è tenuto a prendere in considerazione le segnalazioni anonime che appaiano *prima facie* irrilevanti, destituite di fondamento o non circostanziate;
- le segnalazioni, in linea con quanto previsto dal Codice Etico, potranno essere in forma scritta. L'OdV agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/ o in mala fede;
- i terzi e/o i Collaboratori Esterni potranno fare le segnalazioni direttamente all'OdV, eventualmente servendosi del Canale Dedicato di cui al successivo punto;
- è prevista l'istituzione di un "canale informativi dedicato", da parte dell'OdV, della METALGIEMME SPA, con duplice funzione di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV e di risolvere velocemente casi di dubbio;
- Per quanto concerne le segnalazioni dirette all'OdV, le stesse potranno infine essere effettuate anche tramite e-mail all' indirizzo [odv@metalgienne.it](mailto:odv@metalgienne.it);
- Le violazioni dei suddetti obblighi di informazione nei confronti dell'OdV comporteranno l'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo quanto più dettagliatamente indicato nel successivo paragrafo 6.

## 5. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

### 5.1. Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei Reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

### 5.2. Sanzioni disciplinari

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dalla concreta commissione di un reato e dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

Il sistema sanzionatorio in esame, in definitiva, serve a radicare nel personale aziendale ed in tutti coloro che collaborano a qualsiasi titolo con METALGIEMME SPA, la consapevolezza che essa ha la più ferma volontà di perseguire qualsiasi violazione delle regole poste a presidio del corretto svolgimento delle mansioni e/o incarichi assegnati. Per quanto attiene all'accertamento delle eventuali responsabilità derivanti dalla violazione del Modello e all'attribuzione della sanzione ritenuta più aderente alla gravità della violazione commessa, METALGIEMME SPA dispone che il personale delegato ad occuparsene deve sempre condurlo nel rispetto della vigente normativa assicurando la tutela del diritto di difesa, della privacy, della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti, utilizzando una procedura che deve essere avviata solo a seguito dell'emergere di violazioni del Modello.

Ai fini dell'ottemperanza della legge, a titolo esemplificativo, costituisce violazione del Modello 231:

- i. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico e della Policy Whistleblowing, nell'espletamento di attività nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati;
- ii. la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello 231 e/o del Codice Etico e della Policy Whistleblowing, ovvero l'omissione di azioni o comportamenti prescritti dal Modello 231 e/o dal Codice Etico e della Policy Whistleblowing, nell'espletamento di attività connesse alle attività sensibili e/o nei processi di gestione delle provviste, ovvero la inosservanza degli obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza previsti dal Modello 231, che:  
(a) espongano la Società a una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal d.lgs. n. 231/2001 e/ o (b) siano diretti in modo univoco al compimento di uno o più reati contemplati dal d.lgs. n. 231/ 2001 e/o (c) tali da determinare l'applicazione a carico della Società di sanzioni previste dal d.lgs. n. 231/ 2001.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;

- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge, nonché alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV.

Al sistema disciplinare viene data adeguata pubblicità attraverso l'affissione dello stesso presso i locali aziendali e attraverso la pubblicazione in apposite cartelle elettroniche accessibili a tutti i dipendenti.

### **5.2.1. Sanzioni per i dipendenti**

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari. Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei Dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da azienda esercenti attività del settore Commercio” nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Le istruttorie dei procedimenti disciplinari sono avviate dal CdA rispettando i termini temporali e le modalità previste nel CCNL per i dipendenti da azienda esercenti attività del settore Commercio.

Le sanzioni disciplinari previste dal presente modello, in una scala crescente in funzione della gravità della violazione, sono le seguenti:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa fino a 4 ore di busta paga;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni;
- licenziamento per giusta causa senza preavviso.

In merito al contenuto da attribuire ai comportamenti sanzionati, si precisa che:

- incorre nel rimprovero, verbale o scritto, a seconda della gravità, il lavoratore che violi le procedure interne previste nel Modello (ad esempio, che non osservi le procedure prescritte, ometta di inviare le informazioni prescritte all'Organismo di Vigilanza, ometta di svolgere i controlli previsti, non partecipi ai corsi di formazione obbligatoria etc.) o adotti, nell'espletamento della sua attività, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre nel provvedimento della multa fino a 4 ore di busta paga, il dipendente che sia recidivo nella violazione delle procedure interne previste dal Modello o nell'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello;
- incorre nel provvedimento della sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal Modello e/o nell'adottare un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, esponga la società ad una situazione di pericolo per l'integrità dei suoi beni aziendali.
- incorre nel provvedimento del licenziamento per giusta causa senza preavviso, il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello e tale da poter determinare l'applicazione a carico della società di misure previste dal D.Lgs. 231/01, e/o comunque un comportamento tale da provocare alla Società grave

nocumento morale e/ o materiale.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al CdA.

Si rammenta che la Società ha adottato un Codice Disciplinare per i dipendenti di METALGIEMME SPA, in cui sono specificati gli obblighi di condotta in servizio e le relative sanzioni. Inoltre, la Società ha adottato un Manuale operativo specificamente dedicato agli obblighi e norme di sicurezza rivolte ai dipendenti che svolgono la mansione di autisti con riguardo all'attività di trasporto dei rifiuti (comprensivo di paragrafo dedicato al codice disciplinare loro applicabile).

### **5.2.2. Misure nei confronti dei dirigenti**

In caso di violazione, da parte di dirigenti e responsabili tecnici di METALGIEMME SPA delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso o della Legge, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato alla categoria a cui appartiene il dirigente o responsabile incolpato.

## **6. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO**

### **6.1. Misure nei confronti degli Amministratori**

In caso di violazione del Modello da parte degli amministratori di METALGIEMME SPA, l'OdV informerà i Soci che provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, gli amministratori condannati dovranno darne immediata comunicazione all'OdV che procederà ad informarne i Soci come sopra indicato.

### **6.2. Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni**

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni che assuma rilevanza in merito alla possibile applicazione delle sanzioni previste dal Decreto, ovvero che sia in contrasto con le linee di condotta indicate dal Codice Etico, dalla Policy Whistleblowing e dal presente Modello ai medesimi applicabili determina la risoluzione del rapporto contrattuale e/ o la revoca dell'incarico professionale: a tal fine, i contratti e gli accordi stipulati con consulenti, collaboratori esterni, partner, ecc. devono contenere la clausola risolutiva espressa a favore di METALGIEMME SPA, in base alla quale ogni comportamento posto in essere in contrasto con le linee di condotta, indicate dal Codice Etico e dal presente Modello, ai medesimi soggetti applicabili e tale da comportare anche solo il rischio di commissione di un reato sanzionato dal D.Lgs 231/01, dà diritto a METALGIEMME SPA di risolvere unilateralmente il contratto, ovvero, in alternativa, di

chiedere l'immediato ed esatto adempimento del contratto.

È in ogni caso fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

### **6.3 Misure nei confronti dell'OdV**

In caso di violazioni del presente Modello da parte dell'OdV, l'Amministrazione di METALGIEMME SPA, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

### **6.4 Misure in caso di violazioni della Policy Whistleblowing**

In relazione a quanto previsto dalla legge 179/2017 e della Policy interna Whistleblowing (parte integrante del Modello della Società) sono sanzionabili le seguenti condotte:

- violazione delle misure di tutela del segnalante, come ivi riportate. Si segnala, in particolare, che la violazione degli obblighi di riservatezza dei dati del segnalante è ritenuta alla stregua di una violazione del Modello 231 e sarà sanzionata ai sensi del sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231 aziendale.
- effettuazione, con dolo o colpa grave di segnalazioni, che si rivelano infondate. Si ricorda che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo e sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

La disciplina sanzionatoria e il relativo procedimento è quella già individuata per le violazioni del Modello, nell'apposita sezione della presente Parte Generale, a cui si rinvia, in riferimento ai vari soggetti interessati. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, valgono altresì le regole generali il procedimento e i parametri ivi descritti.

Alla luce di ciò, le sanzioni irrogabili in caso di inosservanza sostanziale delle prescrizioni individuate nella "POLICY WHISTLEBLOWING", con particolare riferimento alla violazione delle misure di tutela del segnalante e alle segnalazioni che si rivelano infondate effettuate con dolo o colpa grave, sono: Richiamo verbale o scritto

Multa non superiore a 4 ore della retribuzione base

Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni

Licenziamento con preavviso

Licenziamento senza preavviso.

## 7. MODELLO E CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integrano con quelle del Codice Etico, pur presentando il Modello, per le finalità che esso intende perseguire in attuazione delle disposizioni riportate nel Decreto, una portata diversa rispetto al Codice stesso.

Sotto tale profilo, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte di METALGIEMME SPA allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che la società riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti;
- il Modello risponde, invece, a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo).

Per le fattispecie di reato specificate nella Parte Speciale, si ritiene pertanto esaustivo il richiamo ai principi contenuti nel presente Modello e nel Codice Etico, che già vincolano gli esponenti aziendali, i collaboratori ed i partner al rispetto dei valori di moralità, al rispetto delle leggi e al rispetto della correttezza comportamentale.

## 8. DIFFUSIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO

### 8.1. Formazione del personale

Ai fini dell'efficacia del Modello, è obiettivo di METALGIEMME SPA garantire al personale presente in azienda ed a quello in via di inserimento, una corretta conoscenza delle procedure e delle regole di condotta adottate in attuazione dei principi di riferimento contenuti nel presente documento, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle attività sensibili.

Le procedure, i sistemi di controllo e le regole comportamentali adottati in attuazione dei principi di riferimento contemplati nel presente documento unitamente al Codice Etico, sono comunicati a tutto il personale presente in azienda in relazione all'attività svolta in concreto ed alle mansioni attribuite.

La comunicazione potrà avvenire sia tramite strumenti informatici, sia mediante consegna di un manuale operativo o di altra documentazione idonea allo scopo o tramite la messa a disposizione di tale documentazione presso la segreteria.

A tutto il personale presente in azienda e ai nuovi dipendenti, all'atto dell'accettazione della proposta di assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una specifica dichiarazione di adesione al Codice Etico e di impegno all'osservanza delle procedure adottate in attuazione dei principi di riferimento del Modello.

METALGIEMME SPA curerà inoltre l'organizzazione di seminari ed altre iniziative di formazione mirata, al fine di divulgare e favorire la comprensione delle procedure e delle regole comportamentali adottate in attuazione dei principi di riferimento di cui al

presente documento e dei principi di cui al Codice Etico. La formazione sarà, altresì, differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, dell'esistenza del rischio nelle aree in cui operano, della titolarità o meno di funzioni di rappresentanza della società. Tutte le iniziative formative avranno frequenza obbligatoria.

## **8.2. Informativa a Consulenti, Fornitori e Partner**

METALGIEMME SPA porta a conoscenza dei propri consulenti, fornitori e partner, con ogni mezzo ritenuto utile allo scopo, il contenuto del presente documento e del Codice Etico.

Il rispetto del Codice Etico e delle regole comportamentali contenute nel presente documento, dovrà essere prescritto da apposita clausola inserita negli accordi negoziali con tali destinatari, oggetto di specifica approvazione.

I contratti dovranno essere quanto prima adeguati a quanto sopra previsto.

I consulenti, i fornitori ed i partner dovranno essere informati dell'esigenza che il loro comportamento non metta i dipendenti, i dirigenti o qualsiasi altra persona operante per METALGIEMME SPA nelle condizioni di violare le procedure, i sistemi di controllo, le regole comportamentali ed il Codice Etico e/ o di tenere comportamenti non conformi ai principi espressi nel presente documento in base a quanto previsto dal D.Lgs 231.

Potranno essere forniti ai Consulenti, Fornitori e Partner apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da METALGIEMME SPA sulla base del presente Modello organizzativo, contenenti prescrizioni ai medesimi applicabili nonché i testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo per il loro possibile inserimento nei contratti con i subappaltatori.

## ALLEGATO A

### **A. "REATI PRESUPPOSTO" DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI PREVISTI DAL DECRETO**

I Reati e gli Illeciti per cui il Decreto prevede la possibilità di responsabilità dell'Ente sono i seguenti:

1) fattispecie criminose previste dagli articoli 24 e 25 del Decreto (c.d. reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio), e precisamente:

- Art. 317 c.p. - Concussione
- Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione
- Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (aggravato ai sensi dell'art. 319-bis c.p.)
- Art. 319-ter, comma 1, comma 2 c.p. - Corruzione in atti giudiziari
- Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità
- Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
- Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. - Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri.
- Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.
- Art. 640, comma 2, n. 1 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico
- Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
- Art. 316-bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato
- Art. 316-terc.p. - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato
- Art. 640-terc.p. - Frode informatica, se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico

2) fattispecie criminose di cui all'art. 24-bis del Decreto (cd. delitti informatici e trattamento illecito dei dati), ovvero:

- Art. 491 -bis c.p. - Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
- Art. 615-quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico
- Art. 617-quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 617-quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche
- Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
- Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
- Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

- Art. 640-quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica;
- 3) fattispecie criminose previste dall'art. 24-ter del Decreto cd. delitti di criminalità organizzata (tale tipologia di reati è stata introdotta dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94) in particolare:
- Art. 416 c.p. - Delitti di associazione per delinquere
  - Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
  - Art. 416-ter c.p. - Scambio elettorale politico - mafioso
  - Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dall'art. 416-bis
  - Art. 630 c.p. - Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
  - Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope
  - Art. 407 comma 2, lett. a) n.5 c.p.p.- Termini di durata massima delle indagini preliminari
- 4) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis (introdotta dalla Legge 23 novembre 2001 n. 409) - cd. reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, e precisamente:
- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendila e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
  - Art. 454 c.p. - Alterazione di monete
  - Art. 455 c.p. - Spendila e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
  - Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate, ricevute in buona fede
  - Art. 459 c.p. - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati
  - Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito e di valori di bollo
  - Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.
  - Art. 464, co.1 e 2 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
  - Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni;
  - Art. 474 c.p. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- 5) fattispecie criminose previste dall'art. 25-bis.1 (introdotta con la Legge 23 luglio 2009, n. 99) - cd. delitti contro l'industria e il commercio ovvero:
- Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio
  - Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza
  - Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali
  - Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio
  - Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
  - Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
  - Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
  - Art. 517 quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei protocolli agroalimentari
- 6) fattispecie criminose previste dall'art. 25-ter (introdotta dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61) - c.d. reati societari, e precisamente:

- Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali
- Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
- Art. 2625 c.c. - Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
- Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi
- Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c.- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. comma 3 - Corruzione tra privati, quanto alla sola condotta attiva del corruttore
- Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'Assemblea
- Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

La Legge n. 69 del 27 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" cd. "Legge Anticorruzione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 30 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 14 giugno 2015 è intervenuta su alcuni reati contro la P.A. (peculato, corruzione ed induzione indebita) aumentandone le pene, sul reato di falso in bilancio con sanzioni più severe per le società e gli amministratori che compiono "false comunicazioni sociali" ed inasprendo le sanzioni per l'associazione a delinquere di stampo mafioso. Pertanto, a seguito dell'entrata in vigore della legge di qua risultano modificati ed integrati i seguenti articoli: art. 24-ter (delitti di criminalità organizzata), art. 25 (reati commessi nei rapporti con la PA), art. 25-ter (reati societari) del D.Lgs. 231/2001.

Con Legge n. 3 del 2019, che ha introdotto come reato presupposto il nuovo reato di "Traffico di influenze illecite", il legislatore è intervenuto sulle disposizioni in tema di sanzioni interdittive: *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.*

7) fattispecie criminose previste dall'art. 25-quater (introdotto dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7), con cui la responsabilità degli Enti viene prevista anche nel caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e da leggi speciali, ed in particolare:

- Art. 270 c.p. - Associazioni sovversive
- Art. 270-bis c.p. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico

- Art. 270-ter c.p. - Assistenza agli associati
  - Art. 270-*quater* c.p. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
  - Art. 270-*quinqüies* c.p. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
  - Art. 270-*sexies* c.p. - Condotte con finalità di terrorismo
  - Art. 280 c.p. - Attentato per finalità terroristiche o di eversione
  - Art. 280-*bis* c.p. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
  - Art. 289-*bis* c.p. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
  - Art. 302 c.p. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato
  - Artt. 304 e 305 c.p. - Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione
  - Artt. 306 e 307 c.p. - Banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
  - Reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali: consistono in tutta quella parte della legislazione italiana, emanata negli anni '70 e '80, volta a combattere il terrorismo.
  - Reati, diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali, posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione di New York dell'8 dicembre 1999.
- 8) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quater* 1 (introdotto nel Decreto dall'art. 8 della legge 9 gennaio 2006, n. 7) cd. delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili ovvero:
- Art. 583-*bis* c.p. - Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
- 9) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*quinqüies* (introdotto dalla Legge 11 agosto 2003 n. 228) con il quale la responsabilità amministrativa degli Enti viene estesa anche ai casi di commissione dei c.d. delitti contro la personalità individuale, e precisamente:
- Art. 600 c.p. - Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
  - Art. 600-*bis* c.p. - Prostituzione minorile
  - Art. 600-*ter* c.p. commi 1,2,3,4 - Pornografia minorile
  - Art. 600-*quater* c.p. - Detenzione di materiale pornografico
  - Art. 600-*quinqüies* c.p. - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
  - Art. 601 c.p. - Tratta di persone
  - Art. 602 c.p. - Acquisto e alienazione di schiavi
  - Art. 603-*bis* - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
  - Art. 609-*undecies* - Adescamento di minorenni
- 10) fattispecie criminose di cui all'art. 25-*sexies* e art. 187-*quinqüies* TUF del Decreto (previste dal TUF, così come modificato dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha attuato in Italia la Direttiva 2003/6/CE - Direttiva *Market Abuse*) cd. reati ed illeciti amministrativi di abuso di mercato, e precisamente:
- Art. 184 TUF - Abuso di informazioni privilegiate
  - Art. 185 TUF - Manipolazione di mercato
  - Art. 187-*bis* TUF - Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate
  - Art. 187-*ter* TUF - Illecito amministrativo di Manipolazione del mercato
- 11) fattispecie criminose previste dall'art. 25-*septies* con cui la responsabilità degli Enti viene estesa ai cd. reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ovvero:

- Art. 589 c.p. - Omicidio colposo
  - Art. 590, comma 3, c.p. - Lesioni personali colpose
- 12) fattispecie criminose di cui all'art. 25-octies che estende i reati rilevanti ai sensi del Decreto ai cd. reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ovvero:
- Art. 648 c.p. - Ricettazione
  - Art. 648-bis c.p. - Riciclaggio
  - Art. 648-terc.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
  - Art. 648-ter. 1 c.p. - Autoriciclaggio
- 13) fattispecie criminose previste dall'art. 25-nonies del Decreto (introdotto dalla Legge 23 luglio 2009 n. 99, art. 15) cd. delitti in materia di violazione del diritto d'autore in particolare:
- Art. 171 comma 1 lett. a bis e comma 3 L.A. - Reati di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-bis L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-ter L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-septies L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
  - Art. 171-oities L.A. - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
- 14) fattispecie criminose previste dall'art. 25-decies del Decreto (introdotto dalla Legge 3 agosto 2009, n. 116) cd. reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria ovvero:
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità di giudiziaria
- 15) fattispecie criminose previste dall'art. 25- undecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121) cd. Reati ambientali ovvero:
- Art.727-bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette;
  - Art. 733-bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
  - Art. 137 commi 2, 3, e 5 D.Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose e/ o superanti i valori limite stabiliti dalla legge e/ o dalle autorità competenti;
  - Art. 137 comma 11 D.Lgs. 152/06 smi - Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee;
  - Art. 137 comma 13 D.Lgs. 152/06 smi - Scarico illecito nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento;
  - Art. 256 comma 1 lett. a e lett. b D.Lgs. 152/06 smi - Gestione non autorizzata di rifiuti;
  - Art. 256 comma 3 D.Lgs. 152/06 smi - Realizzazione e gestione non autorizzata di Discarica; Art. 256 comma 5 D.Lgs. 152/06 smi - Miscelazione di rifiuti pericolosi
  - Art. 256, comma 6, primo periodo, D.Lgs. 152/06 smi - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
  - Art. 257 comma 1 e comma 2 D.Lgs. 152/06 smi - Omessa bonifica di siti inquinati

e la mancata comunicazione dell'evento inquinante;

- Art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/06 smi - Falsità nella predisposizione di certificati di analisi dei rifiuti;
- Art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/06 smi - Traffico illecito di rifiuti;
- Art. 260, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/06 smi -Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. Con D.lgs 21/2018 il riferimento all'art. 260 c.p. è stato sostituito dal riferimento al reato di cui all'art. 452 quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti";
- Art. 260-bis, comma 6 D.Lgs. 152/06 smi - Indicazione di false informazioni nell'ambito del sistema di tracciabilità dei rifiuti
- Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo D.Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti privo di documentazione SISTRI;
- Art. 260-bis, comma 8 D.Lgs. 152/06 smi - Trasporto di rifiuti accompagnato da documentazione SISTRI falsa o alterata.
- Art. 279 comma 5 D.Lgs. 152/06 smi - Violazione dei valori limite di emissione e delle prescrizioni stabilite dalle disposizioni normative o dalle autorità competenti.
- Artt. 1, comma 1 e 2; art. 2, comma 1 e 2; art. 6 comma 4 e art. 3 bis comma 1 della Legge 150/1992 - Reati relativi al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché i reati relativi alla violazione di norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- Art. 3 comma 6 della Legge 28 dicembre 1993 n. 549 recante "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente" - Violazione delle disposizioni relative alla produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive;
- Artt. 8, comma 1 e comma 2; art. 9 comma 1 e comma 2 del D.Lgs. 202/2007 - Inquinamento doloso o colposo provocato dalle navi.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore dal 29 maggio 2015 ha introdotto nel codice penale un nuovo lungo elenco di reati ambientali (collocati nel nuovo Titolo VI-bis -Libro II - "Dei delitti contro l'ambiente"), molti dei quali inseriti tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente. Ne è derivata così, una importante modifica ed integrazione dell'art. 25-undecies del D.lgs. 231/01; in particolare sono stati introdotti i seguenti nuovi delitti:

- inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452 quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)
- traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

16) fattispecie criminose previste dall'art. 25-duodecies del Decreto (introdotto dal Decreto Legislativo 16 luglio 2012 n. 109) che prevede l'estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all'impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. (e.cl. Testo Unico sull'immigrazione), ovvero:

- Art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998 - Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.

17) fattispecie criminose previste dall'art. 25-terdecies del Decreto (introdotto dalla

Legge 20 novembre 2017, n. 167), che rimanda al reato previsto dall'art. 3 co. 3 bis della Legge n. 654 del 1975, sostituito con rimando all'art. 604 bis c.p. con D.Lgs 21/2018: viene punita la "Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa";

18) fattispecie criminose di cui all'art. 10 della L. n. 146/06, che estende il D.Lgs. 231/01 a taluni reati, qui di seguito indicati, se commessi a livello "**transnazionale**", ovvero:

- Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. - Associazione di tipo mafioso
- Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale
- Art. 291-*quater* D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art. 74 D.P.R. n. 309/90 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 12 c. 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/98) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

#### **B. "REATI NON PREVISTI DAL D.LGS. 231/01 ED INSERITI NEL MODELLO ORGANIZZATIVO IN VIA PRUDENZIALE"**

Reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000:

- a) Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
- b) Dichiarazione fraudolenta mediante artifici;
- c) Dichiarazione infedele;
- d) Omessa dichiarazione;
- e) Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti;
- f) Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- g) Omesso versamento di ritenute certificate;
- h) Omesso versamento di IVA;
- i) Indebita compensazione;
- j) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

**ALLEGATO B**  
Si rinvia all'ORGANIGRAMMA SOCIETARIO